

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 31 maggio 1966 (V. Stampati nn. 1778, 1879)*

**d'iniziativa dei deputati LEONE Raffaele, RAMPA, ISGRO', DE CAPUA (1778); BUTTE', DALL'ARMELLINA, COLOMBO Vittorino, BIANCHI Fortunato, NANNINI (1879)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 giugno 1966*

Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei direttori incaricati  
degli istituti e scuole d'arte

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno un biennio negli istituti e scuole d'arte con l'incarico di direttore, e che abbiano maturato almeno 7 anni di servizio scolastico complessivo, riportando qualifiche non inferiori a « distinto », sono ammessi a partecipare a un concorso per titoli ed esami, ad essi riservato, per l'assunzione nel ruolo dei direttori degli istituti e scuole predetti. Per i direttori incaricati ex combattenti, mutilati o invalidi di guerra, orfani o vedove di guerra e assimilati, e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo richiesto è di anni cinque, di cui due di incarico di direzione.

#### Art. 2.

Con il concorso di cui al precedente articolo saranno conferiti tutti i posti disponibili al 1° ottobre 1966 nel ruolo dei direttori degli istituti e scuole di arte.